

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **263/1974** (ECLI:IT:COST:1974:263)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **24/10/1974**; Decisione del **07/11/1974**

Deposito del **12/11/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7495**

Atti decisi:

N. 263

ORDINANZA 7 NOVEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 12 novembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 296 del 13 novembre 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381,9

della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché, in via subordinata, dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti rispettivamente l'assistenza economica continuativa a favore dei sordo-muti, nuove provvidenze a favore dei ciechi civili, e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché, in via subordinata, dell'art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per contrasto con l'art. 5, n. 25, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.5;

che con atto depositato il 22 maggio 1974, il Presidente della Provincia ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da dichiararsi estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.